

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di <i>media</i> audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE. Atto n. 109 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	3
ALLEGATO (<i>Proposta di parere</i>)	4

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 12 marzo 2024. — Presidenza del presidente della VII Commissione Federico MOLLICONE.

La seduta comincia alle 10.05.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di *media* audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE.

Atto n. 109.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta dell'11 gennaio 2024.

Federico MOLLICONE, *presidente e relatore per la VII Commissione*, avverte che i gruppi di Fratelli d'Italia e del Partito

Democratico hanno chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di riprese audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che i pareri della Conferenza unificata e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono stati trasmessi il 6 febbraio scorso, mentre il parere del Consiglio di Stato è pervenuto l'8 marzo scorso. Le Commissioni possono pertanto procedere all'espressione del prescritto parere.

Avverte che con il collega on. Amich, relatore per la IX Commissione, è stata predisposta una proposta di parere che tiene conto degli elementi emersi nel corso delle audizioni svolte, che è in distribuzione ed è disponibile anche su GeoCom (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani nel corso della quale le Commissioni procederanno all'espressione del prescritto parere.

La seduta termina alle 10.10.

ALLEGATO

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, di modifica della direttiva 2010/13/UE. Atto del Governo 109.

PROPOSTA DI PARERE

Le Commissioni riunite VII (Cultura, Scienza e Istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato lo Schema di decreto recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di *media* audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 di modifica della direttiva 2010/13/UE (Atto del Governo n. 109);

visti i pareri del Consiglio di Stato, dell'AGCom e della Conferenza unificata;

preso atto dei contenuti del ciclo di audizioni informali svolte;

premesso che lo schema di decreto in esame si compone di quattro articoli e che, in particolare, l'articolo 1, composto da quarantuno commi, reca modifiche integrative e correttive al decreto legislativo n. 208/2021 (cd. TUSMA);

considerate le disposizioni che intervengono sui principi generali del sistema dei servizi *media* audiovisivi e della radiofonia a garanzia degli utenti e in materia di servizi *media* in ambito locale, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 208;

ritenuto che sarà utile in futuro rivisitare e adeguare le nozioni di « produttore indipendente » e di « programma sonoro e audio generati dall'utente »;

considerata altresì, tra i principi enunciati, la finalità di contrastare la cosiddetta

cancel culture, ritenendo un valore la conservazione della memoria del passato e della cultura storica (articolo 1, comma 4);

tenuto altresì conto che:

in via sperimentale, per il triennio 2023-2025, viene integrato il procedimento di promozione dello sviluppo dell'alfabetizzazione mediatica e digitale (di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 208), prevedendo che il MIMIT senta, oltre che il Ministero dell'istruzione e del merito, l'Autorità politica delegata all'innovazione tecnologica e l'Autorità politica con delega alla famiglia;

nella promozione del suddetto processo di alfabetizzazione, si prevede, altresì, il coinvolgimento dei fornitori di servizi di *media* e dei fornitori di piattaforme di condivisione di *video* o anche solo *audio*;

con riferimento alle disposizioni a tutela dei minori nella programmazione audiovisiva e radiofonica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo, viene introdotto l'obbligo, per i fornitori di servizi di *media* diffusi tramite qualsiasi canale o piattaforma, di dotarsi di un codice di autoregolamentazione a tutela dei minori;

ritenuto opportuno un intervento volto a una razionalizzazione e rimodulazione in termini di maggiore flessibilità e certezza degli adempimenti posti in capo ai fornitori di servizi lineari e a richiesta;

ritenuto allo stesso tempo importante salvaguardare e implementare la sotto quota da destinare ad opere di espressione origi-

nale italiana, anche con riferimento alle opere di animazione e ai documentari;

richiamata l'importanza della lotta contro la pirateria, che colpisce l'intera filiera e mette a repentaglio imprese e posti di lavoro, e in questa prospettiva ritenendo necessaria l'assunzione di specifiche misure per contrastare un'attività illecita complessa e insidiosa, legata all'uso improprio delle VPN (*Virtual Private Network*);

considerata l'opportunità, anche alla luce delle risultanze delle audizioni, di rimodulare i limiti edittali delle sanzioni,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità di:

1. inserire norme di prevenzione e di sanzione dell'uso illegittimo delle VPN;

2. all'articolo 1, comma 3, al numero 15, sopprimere le parole da: « e dopo » fino alla fine del numero;

3. all'articolo 1, comma 3, al numero 16), aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Conseguentemente, alla medesima lettera *eee*), dopo le parole: "relazione a programmi" sono aggiunte le seguenti: "audiovisivi o radiofonici" »;

4. all'articolo 1, comma 4, inserire fra i principi a tutela degli utenti, anche in conformità di quanto previsto dal regolamento europeo in materia d'intelligenza artificiale in corso di approvazione, l'obbligo per i fornitori di servizi di *media* audiovisivi e radiofonici e i concessionari radiofonici di adottare appositi bollini o contrassegni digitali per consentire di riconoscere e individuare come tali, in maniera trasparente e immediatamente intellegibile, i materiali, i prodotti e i servizi, comunque denominati, prodotti in via esclusiva dall'intelligenza artificiale (bollino AI) (*vedi Annesso 1*), quelli frutto del concorso fra il lavoro umano e l'apporto dell'intelligenza artificiale (bollino AI+HI) (*vedi Annesso 2*), quelli originati in via esclusiva dal lavoro

umano (HI) (*vedi Annesso 3*) e quelli realizzati tramite *deepfake* (DFAI) (*vedi Annesso 4*);

5. all'articolo 1, commi 4, 5 e 6, introdurre specifici riferimenti alla tutela e alla promozione del pluralismo interno nel sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia offerti da fornitori di servizi privati, al fine di assicurare a tutti i soggetti politici, nel rispetto della libertà costituzionale di stampa e dell'autonomia della linea editoriale, l'accesso e il confronto imparziale e paritario ai programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche;

6. introdurre specifici riferimenti, nell'ambito dei procedimenti autorizzatori, al rilievo premiale dell'adozione da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi e di radiofonia di sistemi di tracciamento e certificazione digitale circa la provenienza dei dati, delle notizie e delle informazioni;

7. all'articolo 1, comma 25, sostituire la lettera *d*) con la seguente: « *d*) il comma 7 è sostituito dal seguente: "I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari di carattere generalista sono altresì obbligati a garantire l'applicazione di specifiche misure a tutela dei minori all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ogni altra forma di comunicazione commerciale audiovisiva" »;

8. sempre in relazione all'articolo 1, comma 25, verificare la sostenibilità dell'obbligo di ciascun operatore di dotarsi di un proprio codice di autoregolamentazione in luogo del codice unico approvato dall'AGCom;

9. all'articolo 1, medesimo comma 25, lettera *e*), inserire tra le autorità che devono prestare l'intesa anche l'autorità delegata per le politiche per la disabilità;

10. all'articolo 1, comma 25, lettera *f*), sopprimere le parole: « e radiofonici »;

11. all'articolo 1, comma 26, sopprimere la lettera *b*);

12. all'articolo 1, comma 35, lettera *e*), capoverso comma 11-*bis* sostituire le

parole « 5 anni » con le seguenti « 10 anni » e specificare che tale termine decorre dall'effettivo inizio dell'uso e non dall'emana- zione del bando;

13. all'articolo 1, comma 37, capoverso articolo 54, comma 1, primo periodo, dopo la parola: « produzione » aggiungere le seguenti: « (comprensiva dei costi di edizione italiana e doppiaggio di opere origi- narie di altri Stati membri dell'Unione eu- ropea e dei costi di promozione di ciascuna opera di espressione originale italiana ovun- que prodotta) »

14. all'articolo 1, comma 37, capoverso art. 54, comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: « La medesima Autorità precisa con proprio provve- dimento le voci di costo rilevanti ai fini della determinazione del introito netto an- nuo ». Tale precisazione dovrà valere per tutto il testo, ovunque necessario a fini di calcolo degli obblighi di programmazione e investimento;

15. con riferimento generale agli obblighi d'investimento e programmazione previsti dagli articoli 53-55 e 57 del decreto legislativo n. 208 del 2021, di valutare una razionalizzazione e rimodulazione in ter- mini di maggiore flessibilità e certezza de- gli adempimenti posti in capo agli opera- tori;

16. valutare al contempo un'ulte- riore implementazione delle disposizioni in materia di opere audiovisive di espressione originale italiana, a tal fine rimodulando le quote d'investimento come segue:

quanto ai fornitori di servizi di media audiovisivi lineari:

una rimodulazione al 10 per cento della quota di cui all'articolo 54,

comma 1, e al 60 per cento della quota di cui all'articolo 54, comma 2;

una rimodulazione al 1.75 per cento della sottoquota di cui all'articolo 54, comma 3, primo periodo;

quanto ai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta:

una rimodulazione al 16 per cento della quota di cui all'articolo 55, comma 2, lettera b);

una rimodulazione al 70 per cento della quota di cui all'articolo 55, comma 8;

una rimodulazione al decimo della sottoquota riservata alle opere cine- matografiche di cui al medesimo comma 8;

17. nel predetto ambito delle dispo- sizioni in materia di opere audiovisive di espressione originale italiana, prevedere spe- cifiche misure per garantire l'investimento e la programmazione con apposite sotto- quote per:


i documentari;

le opere di animazione;

18. prevedere che nella relazione annuale dell'AGCOM alle Camere sia dato conto dei dati relativi alle verifiche degli obblighi d'investimento in opere di espres- sione originale da parte dei fornitori di servizi *media* e audiovisivi a richiesta che hanno la responsabilità editoriale di offerte rivolte ai consumatori in Italia, anche se operanti in altro Stato membro;

19. sia uniformata la disciplina re- lativa agli obblighi e ai divieti di contenuti lesivi tra fornitori di servizi *media* e audio- visivi (previsti dal *Digital Service Act*) e piattaforme per la condivisione di video.

Annexo 1



Annesso 2



Annexo 3



Annexo 4

